



Esente imposta di bollo e di registro, art. 82, commi 3 e 5, D. Lgs. 117/2017

**VERBALE n. 22 ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 27 Dicembre 2022**

Oggi alle ore 15,00 presso la sede dell'Associazione a Soncino (CR) si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione ARGILLA APS per apportare allo statuto, approvato in data 20 luglio 2019, le modifiche richieste dall'Ufficio RUNTS con PEC del 4 novembre 2022, al fine del perfezionamento della trasmigrazione dell'associazione nella sezione b) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le modifiche introdotte sono relative ad adeguamenti richiesti dalla prassi Ministeriale che nel tempo, dal 2019 a tutto il 2022, hanno modificato il contenuto di taluni aspetti statutari non disciplinati dal Codice del Terzo Settore che di fatto impediscono il consolidamento dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I soci approvano le modifiche richieste al testo dello statuto qui allegato.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 15,30.

Soncino, 27 dicembre 2022


La Segretaria verbalizzante – Elena Lucchi

Il legale rappresentante – Christian Pozzi

*Elena Lucchi*

*Pozzi Christian*

23 GEN. 2023  
 REGISTRATO A C. 2022/11 AL N° 159 SERIE 3  
 VERSATI € .....  
 IDENTIFICATIVO DEL N° 150 TM203L000159000AA



L'IMPIEGATA PREPOSTA  
*Maria Pia Giustelli*

**Argilla Associazione Promozione Sociale – Via dei Valeri,1 Soncino (CR)**

C.F. 93060190191 – P.IVA: 01654640190 – Cod. SDI M5UXCR1

[associazioneargilla@gmail.com](mailto:associazioneargilla@gmail.com)

[associazione.argilla@pec.it](mailto:associazione.argilla@pec.it)

**Statuto dell'Associazione**

**"ARGILLA Associazione Promozione Sociale-APS"**

CF 93060190191

**Art. 1 - Costituzione e Sede**

È costituito in Soncino l'ente di Terzo Settore in forma di Associazione di promozione sociale denominato "ARGILLA Associazione Promozione Sociale-APS" in seguito denominato Associazione.

L'Associazione ha sede nel Comune di Soncino (CR).

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Finalità e attività**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:

- 1) Ricercare l'inclusione Sociale delle persone con disabilità motoria, cognitiva, intellettiva;
- 2) Incrementare la conoscenza delle disabilità motorie, fisiche e intellettive per ridurre lo stigma delle stesse nei vari ambiti sociali;
- 3) Favorire lo studio e la ricerca per la cura e l'assistenza delle persone con disabilità;
- 4) Favorire una sempre più ampia diffusione di ausili informatici, tecnologici a favore delle persone con disabilità;
- 5) Eliminare barriere fisiche e mentali nella società favorendo una cultura proattiva nei confronti della disabilità.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- c) PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontario e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Dlgs 117/2017;
- d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;
- w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHE' DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle PARI OPPORTUNITA' E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, incluse le BANCHE DEI TEMPI di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- u) BENEFICENZA, SOSTEGNO A SOSTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 Dlgs 117/2017.

L'Associazione associa i cittadini che vogliono organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali.

L'Associazione intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell'intera collettività.

In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- a) Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per la prevenzione, promozione all'inclusione sociale e alla riduzione dell'emarginazione (centri diurni integrati, centri ricreativi, centri di riabilitazione psico-sociale, centri socio-riabilitativi e di sollievo);

- b) Creazione e gestione di convegni, congressi, corsi, momenti educativi per personale sanitario e non, per sensibilizzare e creare cultura nella gestione sociale della disabilità dell'adulto (congenita, acquisita, temporanea);
- c) Organizzazione e gestione di servizi riabilitativi a favore della terza età o di persone con disabilità congenite, acquisite, temporanee;
- d) Ricerca e formazione di personale sanitario e socio-sanitario;
- e) Ricerca e gestione di percorsi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- f) Progettazione di attività di sensibilizzazione sul tema della disabilità e della vecchiaia;
- g) Istituzione e coordinamento di attività di ricerca, promozione e riorganizzazione di servizi di qualsiasi espressione culturale (sociale, artistica, etc,) sia rivolti a privati che Enti Pubblici;
- h) Progettazione, creazione di materiale multimediale per l'aumento dell'autonomia e partecipazione di persone con disabilità;
- i) Creazione e eventuale gestione di sportelli informativi in ambito sociale per l'ascolto, la presa in carico e la soluzione di bisogni assistenziali per famigliari e persone con disagio;
- j) Creazione ed eventuale gestione di sportelli d'ascolto in ambito legale con consulenti esperti in materia di responsabilità sanitaria, gestione pratiche inerenti alla disabilità, informazioni sui diritti/doveri del malato;
- k) Creazione di lavori grafici, pubblicitari off-line e on-line con l'intento esclusivo di dare opportunità di crescita personale e lavorativa a persone disabili;
- l) Ricerca e progettazione di lavori strutturali per l'adattamento ambientale per favorire il massimo grado possibile di integrazione sociale per le persone disabili;
- m) Valutazione, individuazione e consulenza nella ricerca di ausili tecnologici e non, per garantire il massimo grado di autonomia;
- n) Gestione di servizi di consulenza e progettazione ergonomica per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili;
- o) Consulenza e definizione per garantire trasformazioni e adattamenti di autoveicoli e veicoli di trasporto, per garantire accessibilità e guida degli stessi per persone con disabilità;
- p) Servizi di trasporto comunale, regionale, nazionale e internazionale per persone con disabilità;
- q) Formazione di personale volontario all'interno di associazioni e/o aziende sanitarie pubbliche e/o private;

- r) Progettazione, consulenza teorica e pratica per la gestione di aree verdi per la rieducazione di soggetti in difficoltà motoria/cognitiva.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

### **Art. 3 - I Soci**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia ed orientamento sessuale. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i 'Soci Onorari' acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella forma di enti di Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché almeno il 50% dei soci persone giuridiche sia rappresentato da APS, rappresentate nella persona del presidente o da un suo delegato.

La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la delibera del CD dell'ente richiedente con delega al legale rappresentante ad operare in nome dell'ente medesimo

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea dei garanti, se istituita, o l'Assemblea dei soci, all'uopo convocate entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. La decisione assunta, previo contraddittorio, è inappellabile.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

#### **Art.4 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa (una morosità);
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, all'assemblea dei garanti se istituita, o all'Assemblea dei Soci, le quali, previo contraddittorio, deliberano in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci**

I Soci sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- Versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea entro il 30/03;
- Svolgere le attività preventivamente concordate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Discutere e approvare i rendiconti economici;

- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

#### **Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Organo di controllo e Revisori legali dei Conti, qualora la sua istituzione sia obbligatoria per legge o deliberata dall'Assemblea dei soci.
- d) Il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale

#### **Art. 7 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Agli Enti del Terzo Settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti di Terzo Settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto



descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;

- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 17 e 18 del presente Statuto.

#### **Art. 8 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Resta in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del triennio, e i suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

#### **Art. 10 - Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

#### **Art.11 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

#### **Art.12 - Organo di controllo e Revisori legali dei Conti**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

4. La composizione e le funzioni della Revisione legale dei Conti sono quelle determinate dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 13 - Il Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:

- Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

#### **Art. 14 – Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o revisione e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e. il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori e ne rende disponibile agli associati l'accesso agli stessi secondo ulteriori e specifiche modalità previste eventualmente o in apposito Regolamento o con delibera ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.Lgs. 117/2017.

I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 15 - Il Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- Attività diverse.



### **Art. 17- Il Bilancio**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione annuale da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guide indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione può predisporre un bilancio preventivo al quale deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 18 – Modifiche dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.




Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

#### **Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. È fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.



#### **Art. 20- Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile e al D.Lgs. 117/2017.

**IL SEGRETARIO**

*Elena Lucchi*

**IL PRESIDENTE**

*Pomilio Cristini*